

NUOVO CALENDARIO PER LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA'

Il D.L. 30/6/2025 n. 95, convertito dalla L. 8/8/2025 n. 118, ha variato gli obblighi di informativa sulla sostenibilità a seguito della pubblicazione della direttiva (Ue) 2025/794 (c.d. direttiva "Stop the clock"), che modifica le direttive 2022/2464/Ue (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, c.d. "CSRD") e 2024/1760/Ue (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, c.d. "CSDDD" o "CS3D").

Mentre resta invariata la decorrenza dagli esercizi con inizio in data 1° gennaio 2024, o successiva, per le **grandi imprese e gli enti di interesse pubblico** (che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio) e per gli **enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo** (e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio), gli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità decorrono:

- dagli esercizi con inizio in data **1° gennaio 2027** o successiva, **invece che dal 1° gennaio 2025**, per le imprese di grandi dimensioni e le imprese madri che non ricadono nel precedente insieme;
- dagli esercizi con inizio in data **1° gennaio 2028** o successiva, **invece che dal 1° gennaio 2026**, per le piccole e medie imprese quotate che non sono micro-imprese, enti piccoli e non complessi, imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive.

Si ricorda la classificazione dimensionale da considerare al riguardo:

Micro-imprese	Società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: • totale dello Stato patrimoniale: 450.000 euro; • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro; • numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10
Piccole e medie imprese quotate	Società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrano in almeno due degli intervalli di seguito indicati: • totale dello Stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25 milioni di euro; • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 900.000 euro e inferiori a 50 milioni di euro; • numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.
Imprese di grandi dimensioni	Imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: • totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro; • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro; • numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Gruppi di grandi dimensioni	Gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: • totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro; • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro; • numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. Nei casi in cui la verifica del superamento dei limiti numerici venga effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento, i limiti relativi al totale dello Stato patrimoniale e dei ricavi sono maggiorati del 20%.
------------------------------------	--

La platea più ampia di soggetti interessati, alla data odierna ed in attesa di possibili ulteriori semplificazioni, è costituita quindi dalle **imprese non quotate che superano in bilancio due su tre dei limiti numerici del totale dello Stato patrimoniale di 25 milioni di euro, dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 50 milioni di euro, del numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio di 250.**

Aggiornato al 26 agosto 2025